

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

**ANTIRICICLAGGIO:
NORMATIVA E ADEMPIMENTI
PER GLI STUDI PROFESSIONALI**

Dott.ssa Annalisa DE VIVO

*Dottore Commercialista - Ricercatrice area giuridica Fondazione
Nazionale dei Commercialisti*

Perugia, 15 e 16 settembre 2015

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

**IL SISTEMA DI PREVENZIONE
DEL RICICLAGGIO**

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

IL SISTEMA DI PREVENZIONE

ANTIRICICLAGGIO

↓

Con il termine “antiriciclaggio” si suole fare riferimento all’insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

La complessità del fenomeno ha reso necessario il coinvolgimento non solo degli intermediari finanziari, ma anche degli operatori non finanziari e dei liberi professionisti

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 3

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

IL SISTEMA DI PREVENZIONE

**DIRETTIVA 2015/849/CE
(quarta direttiva antiriciclaggio)**

- Estensione dell’ambito applicativo
- Inclusione dei reati fiscali
- Potenziamento della adeguata verifica
- Creazione del registro centrale dei titolari effettivi
- Adozione di procedure formali per la valutazione del rischio
- Ampliamento definizione PEP (Persone Politicamente Esposte)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 4

IL SISTEMA DI PREVENZIONE

D.Lgs. n. 231/2007 (modificato dal D.Lgs. n. 151/2009)

- Attuazione della Dir. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Unico riferimento legislativo nazionale in tema di antiriciclaggio
- Estensione e specificazione degli obblighi "antiriciclaggio" previsti dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197 (e per i professionisti dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)
- Specifica definizione di riciclaggio

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)



- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)

↓

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 7

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)

↓

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 8

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)

↓

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 9

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

**PROVENTI DEL REATO PRESUPPOSTO
- denaro, beni o altre utilità economiche
provenienti da attività criminose -**

↓

RICICLAGGIO

↓

ATTIVITÀ LECITE

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 10

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

REATO DI RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

REATO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

**REATO DI AUTORICICLAGGIO
(art. 648-ter.1 c.p.)**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, **impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative,** il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

**REATO DI AUTORICICLAGGIO
(art. 648-ter.1 c.p.)**

(Omissis)

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla **mera utilizzazione** o al **godimento personale**.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

“MERA UTILIZZAZIONE” E “GODIMENTO PERSONALE”

La Relazione evidenzia che “sono stati chiaramente esclusi gli atti di mero godimento e disposizione da parte dell'autore del delitto presupposto – già punito con l'incriminazione per quest'ultimo reato – e limitando la punibilità ai soli comportamenti che determinano un “*quid pluris*” rispetto al puro e semplice utilizzo personale”

(ipotesi limitate ai meri casi di beneficio personale e immediato: acquisto di una casa, accensione di un conto corrente)

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

Definizione di
RICICLAGGIO
ai sensi dell'art. 2
del d.lgs. n. 231/2007



- Riciclaggio
- Impiego di proventi illeciti
- Ricettazione
- Favoreggiamento personale
- Concorso nel reato
- Associazione per delinquere
- Auto-riciclaggio
- Reati tributari

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA NOZIONE DI FDT

**FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
(art. 2, comma 4)**

Per la definizione di finanziamento del terrorismo si rinvia all'art. 1 d.lgs. 109/2007, che individua il fenomeno in qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere utilizzati – in tutto o in parte – al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo o comunque diretti a favorirne il compimento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione degli stessi

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 17

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

I DESTINARI

PROFESSIONISTI DESTINARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (artt. 12 e 13)

- Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Notai e Avvocati, Revisori contabili
- Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati e iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati
- Prestatori di servizi relativi a società e a trust

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 18

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

I DESTINARI

NOTAI E AVVOCATI
(art. 12 lett. c)

- ❑ Quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare
- ❑ Quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: a) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; d) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; e) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 19

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

I DESTINARI

PRESTATORI DI SERVIZI RELATIVI A SOCIETÀ E A TRUST
(art. 12, lett. d, e 1, comma 2, lett. p)

Ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

1. costituire società o altre persone giuridiche;
2. occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
3. fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
4. occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
5. esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti".

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 20

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

GLI OBBLIGHI

**OBBLIGHI A CARICO DEI PROFESSIONISTI
ex D.Lgs. 231/2007**



- ❑ **Adeguate verifica della clientela**
- ❑ **Registrazione delle informazioni (AUI o registro cartaceo)**
- ❑ **Conservazione dei documenti (Fascicolo del cliente)**
- ❑ **Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**
- ❑ **Formazione del personale**
- ❑ **Comunicazione al MEF delle violazioni delle limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

21

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA DECORRENZA

14 MARZO 2004 

È entrato in vigore, con il d.lgs. 56/2004, l'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni di cui all'art. 1 della legge antiriciclaggio (oggi artt. 49 e 50 d.lgs. 231/2007)

In particolare, i professionisti devono:

- **comunicare al MEF** le violazioni al divieto di trasferimento di denaro contante o di altri valori, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è superiore a **1.000 euro** (DL 06.12.2011 n. 201)
- **collaborare attivamente con la UIF**, trasmettendo tutti i dati, le notizie e i documenti da questa richiesti per effettuare gli approfondimenti finanziari

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

22

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA DECORRENZA

22 APRILE 2006  Sono entrati in vigore, con il DM 141/2006 e le istruzioni UIC, i seguenti obblighi:

- identificazione
- registrazione e conservazione dei dati
- segnalazione delle operazioni sospette

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 23

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA DECORRENZA

29 DICEMBRE 2007  *È entrato in vigore il d.lgs. 231/2007*

Il legislatore, tuttavia, ha subordinato l'operatività di alcune norme all'emanazione di disposizioni secondarie

Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi continueranno a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite: d.m. n. 141/2006 e provvedimento UIC 24 febbraio 2006

La circolare MEF 19 dicembre 2007 ha elencato le parti del regolamento e delle istruzioni operative che devono ritenersi incompatibili con le nuove norme 

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 24

LA DECORRENZA

Sono in vigore dal 29 dicembre 2007:

- gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 16)
- l'approccio basato sul rischio (art. 20)

Sono in vigore dal 30 aprile 2008:

- le nuove disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49), come successivamente modificate dal d.l. n. 112/2008, dal d.l. n. 78/2010, dal d.l. n. 138/2011 e, da ultimo, dal d.l. n. 201/2011

Sono in vigore dal 18 maggio 2010:

- i "nuovi" indicatori di anomalia ex art. 41, co. 2, lett. b (d.m. 16 aprile 2010, pubblicato nella G.U. n. 101 del 3.5.2010)

Sono subordinati all'emanazione di provvedimenti attuativi:

- i "nuovi" obblighi di registrazione e conservazione dei dati (art. 38, co. 7)

L' ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Contenuto dell'obbligo (art. 18 d.lgs. 231/2007)

L'adeguata verifica si sostanzia nello svolgimento di una serie di attività, definite dall'art. 18 d.lgs. 231/2007, volte:

- a. **all'identificazione del cliente** e alla verifica dell'identità dello stesso sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b. **all'identificazione dell'eventuale titolare effettivo** e alla verifica dell'identità dello stesso;
- c. all'ottenimento di **informazioni sullo scopo e sulla natura** prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d. allo **svolgimento di un controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le disposizioni attuative

L'art. 19, co. 2, prevede solo la facoltà (e non l'obbligo) per il MEF di emanare disposizioni attuative degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Pertanto, al fine di agevolare gli adempimenti all'interno degli studi professionali, il CNDCEC ha predisposto il documento "**Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2001): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela**", approvato dal CNDCEC con delibera del 5 novembre 2008 (ultimo aggiornamento: luglio 2011)

Un ulteriore aggiornamento delle Linee Guida è attualmente al vaglio del MEF per la successiva "ratifica" da parte del CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria)

Le Linee Guida CNDCEC

Il documento definisce le seguenti fasi dell'adeguata verifica:

- 1) individuazione delle operazioni oggetto di verifica (prestazioni escluse/include)
- 2) scelta della tipologia di verifica richiesta (ordinaria, semplificata, rafforzata)
- 3) individuazione del titolare effettivo
- 4) applicazione dell'approccio basato sul rischio
- 5) istituzione del fascicolo della clientela
- 6) controllo costante sul cliente

L'adeguata verifica é dovuta (art. 16):

- a) se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di valore pari o superiore a **15.000 euro**;
- b) se si *eseguono prestazioni professionali occasionali* che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilità di importo pari o superiore 15.000 euro. Ciò indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono **tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata** (testo così modificato dal decreto correttivo);
- c) tutte le volte che la prestazione risulta di valore indeterminato o indeterminabile;
- d) se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile);
- e) se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

L'art. 1 del d.lgs. 231/2007 definisce i concetti di **"prestazione professionale"** e di **"operazione"**.

La **prestazione professionale** è quella correlata con le attività svolte dai soggetti di cui agli artt. 12 e 13, della quale si presume, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata.

L'**operazione**, per i professionisti di cui all'art. 12, è un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.



Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 31

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Linee Guida CNDCEC

PRESTAZIONI ESCLUSE

- Docenze a corsi, convegni e simili
- Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
- Funzione di componente di organi di controllo (senza revisione) di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio
- Funzione di revisore e di consulente in enti pubblici
- Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato della revisione)
- Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
- Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
- Incarico di recupero crediti
- Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80
- Pareri giuridici pro-veritate
- Perizie e consulenze tecniche d'ufficio
- Redazione di stime giurate su incarico dell' autorità giudiziale
- Tenuta di paghe e contributi

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 32

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Linee Guida CNDCEC

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 15.000

- Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni
- Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
- Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
- Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
- Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
- Consulenza contrattuale
- Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.
- Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
- Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche

Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 33

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Linee Guida CNDCEC

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 15.000

- Custodia e conservazione di beni e aziende
- Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito
- Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia
- Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
- Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
- Operazioni di finanza straordinaria
- Redazione di stime e perizie di parte
- Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
- Valutazioni di aziende, rami d'azienda nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo
- Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti
- Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 34

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Linee Guida CNDCEC

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

OPERAZIONI DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE

- Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
- Assistenza in procedure concorsuali
- Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo
- Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
- Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
- Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
- Consulenze in materia di contabilità e bilanci
- Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
- Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
- Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
- Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
- Organizzazione, impianto o tenuta di contabilità analitiche o industriali
- Tenuta di contabilità (regimi dei minimi; contabilità semplificata; contabilità ordinaria; contabilità analitica)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

35

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Ai sensi dell'art. 12, co. 3, come modificato dal decreto correttivo,
l'adeguata verifica è esclusa:

- in relazione allo svolgimento della **mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali**
- negli **adempimenti in materia di amministrazione del personale** di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 (in pratica, per gli adempimenti conseguenti al pagamento di retribuzioni, contributi ed imposte obbligatorie non è richiesta alcuna verifica per il professionista in capo al datore di lavoro)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

36

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Modalità di adempimento (art. 19)

a. L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto:

- prima dell'instaurazione del rapporto continuativo;
- al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere la prestazione professionale.

Qualora il cliente sia una società o un ente, deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza ed acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere
(continua) 

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 37

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Modalità di adempimento (segue)

b. L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e *commisurate alla situazione di rischio* per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono ricorrere:

- a registri disponibili al pubblico pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi;
- chiedere ai propri clienti i dati pertinenti;
- ottenere le informazioni in altro modo.

Il titolare effettivo (art. 1, co. 2, lett. u)

La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 38

**Il “titolare effettivo”
(allegato tecnico)**

In caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica**, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.



**Il “titolare effettivo”
(allegato tecnico)**

In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di una entità giuridica

La tempistica (art. 22)

«Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.»

La modifica introdotta dal decreto correttivo conferma, sostanzialmente, quanto indicato dal MEF con la circolare del 17 dicembre 2008.

Dunque, per la clientela già acquisita alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007 (29 dicembre 2007), l'esecuzione dell'adeguata verifica sarà effettuata al primo contatto utile: ad es., conferimento di un nuovo incarico, modifica di un incarico precedentemente conferito, ecc.

In tale occasione il professionista dovrà, innanzitutto, individuare la tipologia di verifica richiesta e, successivamente, porre in essere gli adempimenti previsti in relazione agli obblighi - ordinari, semplificati o rafforzati - applicabili al caso di specie, secondo quanto indicato nelle Linee guida CNDCEC.

La tempistica (Linee Guida CNDCEC)

Sotto il profilo operativo è necessario circoscrivere la nozione di **“primo contatto utile”**.

Tenuto conto che la norma fa salva la valutazione del rischio presente, il nuovo contatto utile deve essere interpretato nel senso di “incontro” con il cliente, a prescindere dal fatto che venga modificata la situazione in essere.

Ove, al contrario, la situazione in essere subisca modificazioni (ad es. a seguito del conferimento di un nuovo incarico, della modifica di un incarico precedentemente conferito, della modifica dei soggetti connessi all'incarico), ovvero il professionista venga a conoscenza dell'esistenza di situazioni di rischio, l'adeguata verifica deve essere anticipata senza attendere il “primo contatto utile”.

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

I tre livelli dell'adeguata verifica

- 1) Adeguata verifica della clientela "ordinaria" (art. 16)
- 2) Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela (art. 25)
- 3) Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (art. 28)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

43

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica "ordinaria"

Contenuto dell'identificazione

Per le persone fisiche:
nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo della residenza o del domicilio; codice fiscale; estremi del documento di identificazione

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
denominazione; sede legale; codice fiscale/partita iva

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

44

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica "ordinaria"

DOCUMENTI RICHIESTI

(art. 3 allegato tecnico al d.lgs. n. 231/2007)

Ai fini dell'identificazione sono validi i documenti di cui agli artt. 1 e 35 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445:

- carta di identità;
- passaporto;
- patente di guida;
- patente nautica;
- libretto di pensione;
- porto d'armi;
- permesso di soggiorno;
- tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica "ordinaria"

Check-list degli adempimenti

- Acquisizione documento (o anche dei riferimenti del documento) atto ad effettuare l'identificazione
- Acquisizione documento dal quale risulti l'esistenza del potere di legale rappresentanza quando il cliente è una società
- Acquisizione dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo, le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica "ordinaria"

NO obblighi rafforzati
NO obblighi semplificati

- ✓ Identificare il cliente
- ✓ Verificare il potere di rappresentanza
- ✓ Identificare il titolare effettivo
- ✓ Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
- ✓ Svolgere il controllo costante

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 47

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica "semplificata"

L' art. 25 prevede la possibilità di non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela:

- ✓ a determinate categorie di clienti (intermediari finanziari, uffici della p.a. e istituzioni o organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al diritto comunitario)
- ✓ a determinate categorie di prodotti (contratti assicurazione-vita, forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari, moneta elettronica)

Esenzione "oggettiva" (art. 25, co. 3)

"L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato"

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 48

L'esenzione "soggettiva" (art. 25, co. 1)

Gli obblighi semplificati si applicano se il cliente è:

- uno dei soggetti indicati all' articolo 11, co. 1 e co. 2, lett. b) e c) del decreto;
- un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- c-bis.* una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero in uno Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa UE.



L'esenzione "soggettiva" (art. 25, co. 1)

In presenza dei requisiti soggettivi individuati dall' art. 25, co. 1, le Linee Guida CNDCEC precisano che "occorre pur sempre effettuare la prima delle attività in cui consta l' adeguata verifica:

- l' identificazione del cliente
- la verifica della sua identità
- la verifica dell' "esistenza del potere di rappresentanza"

La semplificazione opera invece con riferimento alle altre attività in cui consta l' adeguata verifica:

- b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- c) richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- d) controllo costante nel corso della prestazione professionale.



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica "rafforzata"

Check-list degli adempimenti

- Accertamento dell'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari
- Adozione di misure aggiuntive per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, ovvero richiesta di una "certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva"
- Verifica della modalità di effettuazione del primo pagamento relativo all'operazione, che deve essere effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio (sarà perciò necessario contattare l'ente creditizio per chiedere il rilascio della corrispondente dichiarazione)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

53

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il D.L. 78/2010 (L. 122/2010)



Ha aggiunto all'art. 28 del d.lgs. 231/2007 due commi:

- il **comma 7-bis** che dispone l'emanazione, da parte del MEF (sentito il CSF), di un decreto contenente l'elencazione dei Paesi a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero nei confronti dei quali manca un adeguato scambio di informazioni **anche in materia fiscale**
- il **comma 7-ter** che impone ai destinatari del decreto di **astenersi** dall'instaurare un rapporto continuativo/eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero **porre fine** al rapporto continuativo/prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis.

Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche diversamente denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, **di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

54



Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica "rafforzata"

PEP (Persone politicamente esposte)

Il soggetto che conferisce l'incarico per sé o il soggetto per conto del quale viene conferito l'incarico o il soggetto che conferisce l'incarico per conto altrui è una PEP

Verifica Attestazione del soggetto

Obblighi ordinari

PIU'

Rafforzamento
Misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi
Controllo continuo e rafforzato

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

57

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'obbligo di astensione (art. 23)

Il professionista che non è in grado di rispettare l'obbligo di adeguata verifica della clientela non può instaurare il rapporto con il cliente, ovvero deve porre fine al rapporto già in essere e valutare se effettuare la segnalazione alla UIF*.

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione, il professionista deve astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di **immediata** segnalazione permanente:

- ✓ se l'astensione non è possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto
- ✓ se l'esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini

** Tale obbligo non si applica ai professionisti e ai revisori contabili nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.*

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

58

L'obbligo di astensione (art. 23)

L'art. 18 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha aggiunto all'art. 23 il **comma 1-bis**:

laddove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica in relazione a prestazioni professionali in corso di realizzazione, il professionista dovrà restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.

A tale trasferimento di fondi dovrà essere allegata una comunicazione nella quale il professionista spiega alla banca che la restituzione delle somme al cliente si rende necessaria, attesa l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'art. 18, co. 1, del d.lgs. 231/2007.

Esecuzione dell'obbligo da parte di terzi (artt. 29 ss.)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono essere demandati a terzi (ad eccezione del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale).

I «**terzi**» possono essere i soggetti individuati nella direttiva 2005/60/CE, ovvero:

- 1) banche, enti creditizi e finanziari;
- 2) professionisti, revisori dei conti.

Gli obblighi di verifica si considerano assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di detti soggetti con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico ad eseguire una prestazione in relazione ai quali siano già stati identificati di persona.

L'attestazione può consistere:

- ✓ in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione;
- ✓ nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Attività richieste al professionista

Deve ritenersi attività istruttoria "normale" :

- 1) il colloquio col cliente;
- 2) l'acquisizione di documenti presso pubblici registri;
- 3) la richiesta al cliente di esibizione di atti

È da escludersi che si possa pretendere in modo autoritario la produzione di scritture e documenti, o la convocazione di altri soggetti in qualche modo legati al cliente per procedere ad interrogatori formali

L'indagine del professionista dovrà essere finalizzata non ad acquisire prove su qualsiasi attività diretta a simulare la natura giuridica o lo scopo di un negozio, ma solo su quelle operazioni che appaiono finalizzate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 61

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'approccio basato sul rischio (art. 20)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

I professionisti devono essere in grado di dimostrare agli ordini professionali che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere osservati alcuni criteri generali:



Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 62

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'approccio basato sul rischio (art. 20)

con riferimento al cliente

1. **natura giuridica**
2. prevalente **attività svolta**
3. **comportamento** tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. **area geografica** di residenza del cliente o della controparte



Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 63

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'approccio basato sul rischio (art. 20)

con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale

- 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) ammontare;
- 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 64

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'approccio basato sul rischio: la procedura*

1. Si considerano gli **elementi connessi al cliente** (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione) e si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da questa prima tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso al cliente;
2. si considerano gli **elementi relativi all'operazione** (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. Da questa seconda tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il **livello di rischio connesso all'operazione**;
3. **dalla valutazione congiunta dei due punteggi** così ottenuti dovrà emergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 d.lgs. 231/2007.

*Linee guida CNDCEC

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 65

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'approccio basato sul rischio: la procedura

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio
a.1. Natura giuridica	
Ditta individuale	
Associazione professionale	
Società di persone	
Società di capitali	
Trust	
Società fiduciaria	
Altro	
Totale a.1.	

a.2. Prevalente attività svolta	
Operazioni "normali"	
Operazioni di particolare rilevanza	
Operazioni "anomale"	
Totale a.2.	
a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione	
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)	
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)	
Totale a.3.	
a.4. Area geografica di residenza	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off shore	
Totale a.4.	
TOTALE PUNTEGGIO (A)	

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 66

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'approccio basato sul rischio: la procedura

B. Aspetti all'operazione	connessi	Livello di rischio	
b.1. Tipologia			
Ordinaria			
Straordinaria			
b.2. Modalità di svolgimento			
Con banche			
Tra soggetti privati			
b.3. Ammontare			
Basso			
Medio			
Alto			

b.4. Frequenza e durata	
Occasionale	
Poco frequente	
Frequente	
b.5. Ragionevolezza	
Congrua	
Non congrua	
b.6. Area geografica di destinazione	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off shore	
TOTALE PUNTEGGIO (B)	

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 67

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	
Totale punteggio A	
Totale punteggio B	
TOTALE COMPLESSIVO (C)	

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 68

Fondazione Nazionale dei Commercialisti			L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA		
Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo					
A. Aspetti connessi al cliente					
		Minimo		Massimo	
	1	1		5	
	2	1		5	
	3	1		5	
	4	1		5	
	Totale A	4		20	
Rischio legato al cliente: basso da 4 a 12 medio da 13 a 16 alto da 17 a 20					
B. Aspetti connessi all'operazione					
		Minimo		Massimo	
	1	1		5	
	2	1		5	
	3	1		5	
	4	1		5	
	5	1		5	
	6	1		5	
	Totale B	6		30	
Rischio legato all'operazione: basso da 6 a 18 medio da 19 a 24 alto da 25 a 30					
Totale (A+B)		Valutazione finale (A+B)		10	50

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 69

Fondazione Nazionale dei Commercialisti		L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	
Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo			
RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	COMPORTEMENTO DEL PROFESSIONISTA		
BASSO* (da 10 a 30)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) e in particolare deve esercitare un controllo costante , ossia deve:		
*Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo: - basso da 10 a 30 - medio da 31 a 40 - alto da 41 a 50	<ul style="list-style-type: none"> ✓ analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, ✓ verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, ✓ aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. Ove ricorrano i presupposti per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall'effettuare il controllo costante.		

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 70

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo

RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	COMPORAMENTO DEL PROFESSIONISTA
MEDIO (da 31 a 40)	<p>Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, ossia deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, ✓ verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, ✓ aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
ALTO (da 41 a 50)	<p>Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti).</p>

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 71

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FDT

CLIENTE

PRESTAZIONE SVOLTA

ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE - LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	MEDIO	ALTO
NATURA GIURIDICA			
PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA			
COMPORAMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE			
AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA			
ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE O ALLA PRESTAZIONE - LIVELLO DI RISCHIO	BASSO	MEDIO	ALTO
TIPOLOGIA			
MODALITA' DI SVOLGIMENTO			
AMMONTARE			
FREQUENZA E DURATA			
RAGIONEVOLEZZA			
AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE			
RISCHIO TOTALE DI RICICLAGGIO E/O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	BASSO	MEDIO	ALTO
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO			

OSSERVAZIONI

PROSSIMA VALUTAZIONE (IN ASSENZA DI VARIAZIONI)

3 MESI		6 MESI		9 MESI		1 ANNO	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 72

Il controllo costante sul cliente

Il *controllo costante* nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua **analizzando le transazioni** concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute (art. 19, co. 1, lett.c)

Il controllo costante sul cliente

Secondo le **Linee Guida CNDCEC**, al fine di proceduralizzare all'interno di uno studio professionale le operazioni inerenti al controllo costante della clientela è necessario svolgere le seguenti attività:

1. Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati
2. Programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione
3. Istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
 - la scadenza dei documenti di identificazione,
 - il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
 - eventuali termini connessi a contratti od atti,
 - altri elementi ritenuti utili dal professionista
4. Prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta)
5. Istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio
6. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni

Il controllo costante sul cliente

Alcune considerazioni:

- 1) la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere **proporzionate** alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno;
- 2) (*segue*) negli studi di maggiori dimensioni potrebbe essere opportuno identificare un **responsabile del monitoraggio**;
- 3) è opportuno **documentare** quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista;
- 4) l'attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell'incarico, **non esistendo alcun obbligo** di effettuare ulteriori attività di accertamento.

Il controllo costante sul cliente

A seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà porre in essere uno dei seguenti comportamenti:

- 1) mantenimento del livello di controllo costante del cliente;
- 2) aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
- 3) modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo;
- 4) modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario) con particolare riferimento alla variazione del livello di rischio. Resta fermo che la valutazione di un minor rischio non implica il passaggio all'obbligo semplificato, che si riferisce solo a determinate caratteristiche soggettive, ovvero a determinati prodotti.

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

Contenuto dell'obbligo (art. 36)

I professionisti hanno l'obbligo di **conservare** i documenti e di **registrare** le informazioni che hanno acquisito nell'assolvimento della procedura di adeguata verifica della clientela, al fine di consentirne l'utilizzo per indagini aventi ad oggetto eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero per analoghe analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente.

A differenza del passato, il legislatore disciplina separatamente :

- obblighi di conservazione
- obblighi di registrazione (non previsti dalla direttiva!)

Obblighi di conservazione (art. 36)

I professionisti devono:

- con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela **e del titolare effettivo**, conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di **dieci anni** dalla fine della prestazione professionale;
- con riferimento alle operazioni e alle prestazioni professionali, conservare le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di **dieci anni** dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Modalità (art. 38)

La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel **fascicolo relativo a ciascun cliente** (art. 38, co. 2)

È quindi possibile inserire in archivio anche dati non espressamente richiesti dalle norme che potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per giustificare le ragioni per cui non si è proceduto a segnalare un'operazione sospetta.

In ogni caso si ritiene che nel fascicolo debbano essere conservati tutti i dati richiesti ai fini di una adeguata verifica della clientela.

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

II FASCICOLO DELLA CLIENTELA dovrà contenere (Linee Guida CNDCEC):

- ✓ fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell' identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del nome)
- ✓ fotocopia codice fiscale
- ✓ fotocopia partita iva
- ✓ visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina)
- ✓ documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
- ✓ eventuale attestazione ex art. 30
- ✓ copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell' incarico, è consigliabile l' accettazione scritta per individuare la data d' inizio e l' oggetto della prestazione professionale)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

81

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

Contenuto del fascicolo della clientela (continua):

- ✓ dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell' operazione
- ✓ eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo
- ✓ dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull' oggetto dell' attività o dell' operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale
- ✓ se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l' operazione o istaurare l' attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
- ✓ documenti delle prestazioni professionali svolte, ed eventuale mandato professionale e accettazione dell' incarico in forma scritta
- ✓ eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell' operazione rispetto all' attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente
- ✓ ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

Il fascicolo del cliente va costantemente aggiornato e presentato su richiesta degli organi di controllo.

Il fascicolo del cliente cartaceo va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

82

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

Fascicolo "informatico"

Si ritiene che il fascicolo della clientela possa essere tenuto anche con modalità informatiche (vd. d.l. n. 185/2009 circa la validità legale ai fini civilistici dei documenti informatici), ad es. mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti.

Se il documento è già informatizzato non sarà necessaria alcuna ulteriore operazione, mentre per i documenti cartacei bisognerà procedere alla loro scannerizzazione.

Ove il documento conservato mediante modalità informatiche debba avere validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari, il professionista dovrà procedere all'apposizione della **firma digitale** e, ove sia necessaria la data certa, anche della **marca temporale**.

Ad es., la copia scannerizzata del documento d'identità o del codice fiscale può essere archiviata anche senza l'apposizione della firma digitale, mentre un contratto, un mandato o qualsiasi altro documento al quale si voglia conferire validità probatoria ai fini giudiziari dovranno essere archiviati solo dopo l'apposizione della firma digitale.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

83

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

REGISTRAZIONE-DECORRENZA

Dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai, revisori	Tributaristi e CED
↓	↓
<u>dal 22 aprile 2006</u>	<u>dal 25 maggio 2007</u>
ENTRO QUANDO	
↓	↓
<u>entro il 22 aprile 2007</u>	<u>entro il 25 maggio 2008</u>
DM 141/2006	DM 60/2007

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

84

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

Modalità (art. 38)

ATTENZIONE!

L'entrata in vigore delle disposizioni in materia di registrazione e conservazione dei dati è subordinata all'emanazione di disposizioni applicative da parte del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali (art. 38, co. 7).

Il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro 18 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 231/2007.

In assenza, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, in quanto compatibili (d.m. 141/2006 e istruzioni operative UIC): in altre parole, **per i professionisti permane l'obbligo di tenuta dell'archivio unico (cartaceo o informatico) fino all'emanazione delle nuove disposizioni secondarie.**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 85

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

- Deve essere tenuto **secondo standards tecnici** stabiliti dall'**UIC**
- La tenuta e la gestione dell'archivio **possono essere affidati a terzi** purché sia assicurato al professionista l'accesso immediato e diretto all'archivio medesimo
- Resta ferma la **responsabilità del professionista** per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 86

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

ARCHIVIO UNICO CARTACEO

- ❑ Consiste in un registro, **numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista** o di un collaboratore o dipendente, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, **del numero delle pagine di cui è composto il registro medesimo e l'opposizione delle firme delle suddette persone**
- ❑ L'autorizzazione del collaboratore o del dipendente deve risultare per iscritto

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

87

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

GLI STUDI ASSOCIATI

Negli studi associati e società fra professionisti è ammissibile tenere un **unico archivio per tutto lo studio**



In questi casi **deve essere individuato il professionista responsabile** per ciascun cliente

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

88

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI**

INCARICHI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICHE ED INCARICHI A COMPENSO FISSO ANNUALE

RISPOSTA UIC 20 NOVEMBRE 2006

↓

Nelle prestazioni a tempo indeterminato o a tempo determinato con tacito rinnovo (**es. tenuta di contabilità o consulenze su redazione bilancio**) non è richiesto un rinnovo di registrazione in archivio unico in quanto l'incarico non ha scadenza

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 89

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI**

Numero progressivo archivio			
Data identificazione			
Soggetto identificatore			
DATI DEL CLIENTE			
SOCIETÀ ED ENTI		PERSONA FISICA	
Denominazione		Cognome e nome	
Natura giuridica		Luogo e data di nascita	
Codice fiscale		Codice fiscale	
Partita IVA		Partita IVA (eventuale)	
Sede legale		Indirizzo	
Legale Rappresentante:			
Cognome e nome			
Luogo e data di nascita			
Codice Fiscale			
Indirizzo			

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 90

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI**

ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DAL CLIENTE	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE	
Tipo	
Autorità che ne ha disposto il rilascio	
Numero	
PRESTAZIONE FORNITA	
Descrizione	Valore (se conosciuto)
	€
	€

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 91

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI**

CAMBIAMENTO DATI CLIENTELA

Le **annotazioni** nell'AU, se cambiano i dati della clientela, devono essere **aggiornate** integrando le informazioni precedenti, conservando però traccia di queste ultime

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 92

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI**

RISPOSTE MEF 20/5/2010

Passaggio dall'archivio CARTACEO all'archivio INFORMATICO

↓

Il professionista è tenuto a conservare il cartaceo
(per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche)

↓

Fissare una data di passaggio
per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono nell' archivio informatico

↓

Reinserire nel software
al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 93

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI**

RISPOSTE MEF 20/5/2010

Cambio software dell'archivio INFORMATICO

↓

Il professionista dovrà conservare il vecchio software
per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche

↓

Fissare una data di passaggio
per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software

↓

Reinserire nel nuovo software
al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni "in corso" (es. tenuta contabilità) alla data di cambio

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 94

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

'Nuovi' obblighi di registrazione (art. 36)

Con riferimento alla prestazione professionale, i professionisti devono registrare:

- ✓ la data di instaurazione del rapporto
- ✓ i dati identificativi del cliente **e del titolare effettivo**
- ✓ le generalità dei soggetti delegati a operare per conto del titolare del rapporto

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

95

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

'Nuovi' obblighi di registrazione (art. 36)

Con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000 (indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o **di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata**), i professionisti devono registrare:

- ✓ la **data** dell'operazione
- ✓ la **causale**
- ✓ l' **importo** dell'operazione
- ✓ la **tipologia** dell'operazione
- ✓ i **mezzi di pagamento** utilizzati
- ✓ i **dati identificativi** del soggetto che effettua l'operazione
- ✓ i **dati identificativi** del soggetto per conto del quale il cliente opera

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

96

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

TITOLARE EFFETTIVO



- ❑ Nello schema delle prestazioni da registrare la GdF (allegato alla circolare n. 83607/2012) inserisce i dati identificativi del cliente 'e del titolare effettivo'
- ❑ Al contrario, il MEF ha chiarito definitivamente* che, mancando le disposizioni applicative in materia di registrazione dei dati continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. n. 141/2006, in quanto compatibili (identificazione dell' eventuale titolare effettivo e verifica dell' identità, ma non registrazione nell' archivio informatico, bensì semplicemente conservazione nel fascicolo del cliente!!!)

*(risposte ufficiali del 20.05.2010 e dell' 11.11.2013)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 97

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

Tempistica (art. 36)

Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate **tempestivamente** e, comunque, **non oltre il trentesimo giorno** successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale.

Secondo l' interpretazione del CNDCEC, confermata dal MEF, il termine di 30 gg decorre:

- ✓ dall' accettazione dell' incarico professionale;
- ✓ dall' eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni (per le variazioni);
- ✓ dal termine della prestazione professionale (per la fine o la cessazione della prestazione professionale).

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 98

Tempistica (art. 36)

In precedenza il terzo comma dell'art. 36 prevedeva che le informazioni richieste dovessero essere registrate "tempestivamente" e comunque non oltre il trentesimo giorno **"dalla fine della prestazione professionale"**.

Da ciò discendeva, in via interpretativa, che nell'ipotesi di incarico continuativo l'obbligo di registrazione, di fatto, sorgesse in capo al professionista solo a seguito della cessazione dell'incarico stesso.

In tal senso si era orientata anche la prima giurisprudenza sull'argomento (Trib. Chieti, 13 settembre 2008, n. 126).

Tempistica (art. 38)

Il decreto correttivo 151/2009 ha aggiunto all'art. 38, recante le modalità di registrazione dei dati per i professionisti, il comma 1-*bis* che, nel ribadire la tempistica delle registrazioni indicata dall'art. 36, reca l'inciso **"ferma l'ordinaria validità dei documenti d'identità"**.

La precisazione, invero tutt'altro che chiara, pare apposta al fine di evidenziare che il rinnovo dei documenti d'identità non costituisce una variazione da registrare.

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

Utilizzo dei dati a fini fiscali (art. 36, co. 6)

 **I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE SONO UTILIZZABILI AI FINI FISCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI**

(Si pensi all'avvio di un accertamento sulla base dei dati registrati in archivio o di una segnalazione di operazione sospetta. In caso di sospetta evasione l'amministrazione finanziaria può emettere un verbale di accertamento notificandolo al contribuente, il quale ai sensi della legge n.241/90 avrà diritto di accedere agli atti che hanno originato il verbale (le registrazioni del professionista!)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 101

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

L'art. 36, co. 6-bis

 Il decreto correttivo ha introdotto il comma *6-bis* all'art. 36 confermando, come già aveva chiarito il MEF con la citata circolare prot. n. 116098/98 che, **in caso di adeguata verifica secondo modalità semplificate, non trovano applicazione gli obblighi di registrazione dei dati, ma i professionisti sono comunque tenuti a dimostrare, mantenendone adeguata evidenza, di aver raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste.**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 102

‘Nuove’ modalità (art. 38)

In alternativa all’archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informativi (**archivio unico informatico**), i professionisti potranno istituire **il registro cartaceo della clientela** a fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del cliente.

Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone.

Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

‘Nuove’ modalità (art. 38)

Qualora i professionisti svolgano la propria attività in più sedi, potranno istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.

ATTENZIONE:

Chi opererà per il registro cartaceo avrà la possibilità di rispondere alle richieste di acquisizioni informative e documentali entro il termine di 3 giorni dalla richiesta.

Tale possibilità non è contemplata per chi gestisce i dati a mezzo archivio unico informatico.

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

SANZIONI

- L'omissione, la tardiva o incompleta registrazione nell'archivio informatico o nel registro della clientela è punita con la **multa da € 2.600 a € 13.000.**
- L'omessa istituzione del registro della clientela o dell'archivio informatico è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000.**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 105

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

CONCORSO FORMALE – REATO CONTINUATO

Attenzione

Art. 81 Codice Penale

«È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima di legge»

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 106